

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 7 MAR. 2003

- 7 MAR. 2003  
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Armando	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIOMISI - FORMISANO - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. 187-

Proposta di legge regionale concernente: "Contributi alle istituzioni religiose per l'organizzazione e la gestione di servizi di mensa sociale."



Argetto

Proposta di legge regionale concernente: "Contributi alle istituzioni religiose per l'organizzazione e la gestione di servizi di mensa sociale"

17.04.03

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali;

VISTI l'articolo 117 della costituzione;

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 5 della l. 328/2000 per il quale alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono oltre ai soggetti pubblici anche altri soggetti privati in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, favorendo lo sviluppo della solidarietà organizzata;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 concernente "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori";

VISTO in particolare l'articolo 1 della l.r. 13/2001 per il quale la Regione Lazio riconosce, tra l'altro la funzione sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare nella città di Roma l'attività dei servizi di mensa sociali già finanziati in via ordinaria dalla Regione e dal Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della l.r. 38/1996;



CONSIDERATA altresì la necessità di favorire la solidarietà sociale e la partecipazione attiva di realtà non istituzionali nell'offerta dei servizi sociali;

RITENUTO quindi opportuno sostenere iniziative poste in essere da istituzioni religiose quali parrocchie, istituti cattolici e non, per lo svolgimento di attività di mensa sociale per le persone che versano in particolari condizioni di disagio economico, familiare e sociale;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Sociale;

ACQUISITO il parere della Struttura di consulenza giuridico-legislativa;

ad unanimità




187 - 7 MAR. 2003

DELIBERA

Di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Contributi alle istituzioni religiose per l'organizzazione e la gestione di servizi di mensa sociale", composta di n. 5 articoli più la relazione che forma parte integrante della presente deliberazione.

*Redd.*



ALLEG. alla DELIB. N. 187  
DEL 7 MAR. 2003




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Contributi alle istituzioni religiose per l'organizzazione e la gestione di  
servizi di mensa sociale

PP  
en

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, al fine di sostenere la partecipazione attiva delle istituzioni religiose nell'ambito delle iniziative di solidarietà nei confronti delle persone che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, concede, alle stesse istituzioni, appositi contributi per l'organizzazione e la gestione di servizi di mensa sociale.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace





Art. 2

*(Istituzioni religiose beneficiarie)*

1. Le istituzioni religiose che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge sono le parrocchie, gli istituti cattolici e gli enti di culto riconosciuti dallo Stato, con sede nel territorio regionale.

FLC  
en

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Art. 3


(Contributi)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in relazione agli stanziamenti del bilancio di previsione della Regione, in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) i servizi devono rispettare la disciplina normativa vigente in materia;
- b) il contributo non può essere superiore, per ciascun anno, ad Euro 100.000,00;
- c) il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici destinati alla stessa finalità;
- d) la carenza di analoghi servizi nel territorio di riferimento costituisce criterio di priorità nella formazione della graduatoria ai fini della concessione dei contributi nel caso in cui gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti per soddisfare tutte le domande accoglibili;
- e) la domanda deve essere corredata del programma annuale di attività e del preventivo delle spese di organizzazione e di gestione del servizio per le quali si richiede il contributo e che possono riguardare anche l'acquisto delle attrezzature necessarie.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

Per




Art. 4  
(Domande)

1. Le istituzioni religiose presentano le domande di contributo, secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine ed agli effetti previsti dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo a valere per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Fl  
2/11


Art. 5

*(Norma finanziaria)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) H41 viene destinata, mediante istituzione di apposito capitolo, una quota di Euro 500.000,00.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2003 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'UPB \_\_\_\_\_. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le relative leggi regionali di bilancio.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



RELAZIONE

La presente proposta di legge, in linea con la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 sul riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, vuole rappresentare un ulteriore momento in cui l'ente Regione mostra attenzione all'attività assistenziale realizzata da istituzioni a carattere religioso quali parrocchie e istituti cattolici e non cattolici, rivolta alle persone che si trovano in condizioni di disagio economico, familiare e sociale. Alcune di queste realtà non istituzionali, con il lavoro di persone motivate dal proprio credo religioso e con le offerte e le donazioni private che riescono ad ottenere, organizzano servizi di mensa sociale che molto spesso costituiscono l'unica risposta concreta per chi, anche momentaneamente, viene a trovarsi in condizioni tali da non potersi permettere nemmeno un pasto caldo giornaliero.

La Regione Lazio finanzia gli enti locali, le organizzazioni di volontariato ed altri organismi di utilità sociale per l'organizzazione di servizi di mensa sociale o servizi analoghi. Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo stato sono escluse da questi finanziamenti regionali. La presente proposta di legge vuole promuovere l'attività portata avanti dalle istituzioni religiose in questo campo, con il duplice scopo di intensificare la rete di servizi sociali presenti sul territorio e di promuovere la solidarietà sociale e la partecipazione attiva di realtà non istituzionali nell'offerta di servizi alla persona, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 118, comma 4 della Costituzione. Lo sviluppo di nuove mense sociali per persone bisognose può inoltre rappresentare nel territorio della capitale uno strumento per decongestionare l'attività delle mense sociali gestite dal Comune di Roma e favorire indirettamente un'ordinata e civile convivenza nelle zone limitrofe.

L'articolo 1 della presente proposta definisce quelle che sono le finalità della legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



L'articolo 2 individua i soggetti beneficiari dei contributi.

L'articolo 3 contiene una serie di principi che la Giunta regionale deve osservare per la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi.

L'articolo 4 individua le modalità per la presentazione della domanda da parte dei soggetti beneficiari.

Infine l'articolo 5 contiene la norma finanziaria.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

